

Delibera n. _74_ del 07/11/2018

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Istituzione del registro comunale delle Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista

- La legge 22 dicembre 2017 n. 219 in vigore dal 31 gennaio 2018 recante: *"Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento"* in particolare:
 - l'articolo 4 comma 1 "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con la struttura sanitaria".
 - l'art. 4 comma 6 "Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti previsti di cui al comma 7". Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, dritto e tassa..."

Vista:

- la circolare del Ministero dell'Interno 1/2018 che fornisce d'intesa con il Ministero della Salute le prime indicazioni operative nonché gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni che si riassumono nei seguenti punti:

- l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante nel comune, e a riceverla;
- all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattandosi dell'originale;
- la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4 bis R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, per cui l'ufficio ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 186;
- quanto alle indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'articolo 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Rilevato:

- che l'iscrizione in tali registri non viene ad assumere carattere costitutivo di "status ulteriori" e quindi di riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità per fini e scopi che l'Amministrazione ritiene meritevoli di tutela;
- che tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

Valutato il ruolo rivestito dal Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs 267/2000 quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Ritenuto di istituire il registro per la raccolta e la conservazione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT);

Visto il D.Lgs 18 agosto, 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di istituire, per le motivazioni riportate in premessa, il Registro per la raccolta delle DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
- di dare atto che la consegna e la presentazione della DAT dovrà avvenire con le modalità di gestione sotto dettigate, fatta salva ogni altra integrazione e modificazione alla normativa nazionale vigenti o di prossima emanazione:
 - La consegna della DAT nella forma della scrittura privata si effettua direttamente all'ufficio dello Stato Civile presso i Servizi Demografici, possibilmente previo appuntamento, personalmente dal disponente a cui verrà rilasciata formale ricevuta che verrà contraddistinta da un numero progressivo. Saranno formati appositi fascicoli protetti in busta chiusa contenenti le DAT, verranno conservati in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché al GDPR 2016/679 (Regolamento UE) e successivi provvedimenti;
 - L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, quindi procederà ad assicurarsi che il disponente sia maggiorenne, residente a Corteno Golgi e che non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire;
 - Posto l'esito positivo degli accertamenti, l'Ufficiale dello stato civile procederà ad annotare sul registro, tenuto su supporto cartaceo protetto, il numero corrispondente alla ricevuta al fine di garantire la certezza della fonte di provenienza, la data di ricevimento, le generalità del disponente e, qualora nominato, del fiduciario e a conservare scopuscolamente il tutto in luogo protetto.
 - A seguito dell'annotazione nel registro, l'ufficiale dello stato civile darà assicurazione dell'eseguita iscrizione nel registro con formale ricevuta scritta consegnata al disponente;
 - L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla dichiarazione stessa;
 - Con le stesse forme di cui sopra, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. Qualora le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia decaduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un altro ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolge i medesimi compiti;
 - L'Ufficiale dello stato civile assicurerà l'adeguata conservazione della documentazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e GDPR 2016/679 (Regolamento UE privacy) e successivi provvedimenti;
 - Fino a nuove disposizioni normative, il venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Corteno Golgi non comporta la cancellazione dal Registro, ma impedisce successivi aggiornamenti delle dichiarazioni;
 - Fino a nuove disposizioni normative, la comunicazione dell'avvenuto decesso del dichiarante comporta la cancellazione dal registro; la corrispondente busta contenente la DAT sarà conservata salvo diversa futura disposizione di legge;
 - Fino a nuove disposizioni normative il Comune di Corteno Golgi si limiterà a registrare le DAT consegnate personalmente dal disponente;
 - Il registro non è pubblico, ciascun disponente che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione può, previa richiesta scritta, richiedere la busta contenente la DAT, dell'avvenuto rilascio verrà acquisita apposita ricevuta ed annotato sul registro medesimo, ovvero ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione può, previa richiesta scritta motivata, richiedere la busta contenente la DAT, dell'avvenuto rilascio verrà acquisita apposita ricevuta ed annotato sul registro medesimo;
 - Dell'istituzione del Registro e dell'attivazione del servizio verrà data ampia informazione e diffusione attraverso i competenti servizi dell'Ente Comunale.
- di demandare al responsabile dell'area servizi alla persona, che comprende l'ufficio di stato civile, l'adozione delle modalità operative di dettaglio per l'attuazione del registro DAT e gli atti seguenti;
- di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Martinotta Martino Luigi

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari Dr. Matteo



COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

Codice Ente 10313
COPIA

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(art. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Addi 13 NOV 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi 13 NOV 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 74
<input type="checkbox"/> Soggetta Invio al Capigruppo consiliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Istituzione del registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

L'anno Duemiladiciotto addi Sette del mese di Novembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, verranno oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
MARTINOTTA Martino Luigi	X	
LIPPI Giuseppino	X	
MARNIGA Luigi	X	
Sindaco		
Assessore		
Assessore		
Totalli	3	

Partecipa il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARTINOTTA Martino Luigi**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.